


# COMUNE DI NOLA

*Provincia di Napoli*



**- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNESSO  
A PUBBLICI ESERCIZI -  
- GAZEBI -**

*Revisione Ultima: Aprile 2010*

*Il Dirigente Settore Urbanistica:  
arch. Giovanni DE SENA*

A handwritten signature in black ink is written over the typed name 'arch. Giovanni DE SENA'. The signature is cursive and appears to read 'Giovanni De Sena'.

## I - OGGETTO E FINALITA'

Il contenuto del presente testo si riferisce alla occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico annesso a pubblici esercizi con le seguenti finalità:

- a. ordinare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi;
- b. garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza, di qualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino;
- \* c. specificare le caratteristiche ed i requisiti qualitativi delle installazioni, allo scopo di orientarne la progettazione e migliorare il loro inserimento ambientale, in armonia con gli interventi di arredo urbano;
- d. concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico esercizio, con un inserimento equilibrato, negli spazi aperti, di elementi di varia tipologia, successivamente definiti, per la fruizione degli spazi di uso pubblico all'aperto;
- e. concorrere alla promozione dell'offerta turistica e del turismo.

Il presente documento di indirizzo sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Esso sarà inviato per opportuna conoscenza alle organizzazioni di rappresentanza degli esercenti pubblici esercizi.

Il Servizio abilitato al rilascio delle concessioni di suolo terrà presso la propria sede copia del presente documento affinché l'utente interessato possa averne piena e completa conoscenza.

## II - DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento di indirizzo si intende:

- a. La "occupazione di suolo pubblico" quale sottrazione di suolo pubblico alla comune disponibilità dei cittadini, a favore di un uso specifico, temporaneo o stabile, mediante installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi;
- b. Le installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi quali l'insieme coordinato di tavoli, sedie, fioriere, pedane, ombrelloni, sistemi di ombreggiamento, sistemi di protezione e schermatura, sistemi di raffrescamento e riscaldamento, sistemi di illuminazione. Di seguito nel testo per brevità essi saranno identificati con la locuzione "installazioni di arredo";
- c. Le occupazioni di suolo e le connesse installazioni di arredo sono "temporanee" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: durata limitata ad un numero discreto di giorni, o ad un periodo definito dell'anno, installazioni di arredo limitate ad un insieme di oggetti non solidali (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc.), la cui posa e rimozione non richiede particolari mezzi ed attrezzature; installazioni di arredo che non danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti.
- d. Le occupazioni di suolo e le connesse installazioni di arredo sono "non temporanee" quando ricorre una delle seguenti condizioni: la durata investe più periodi annuali, o interessa l'intero anno, sia prevista la rinnovabilità della occupazione e delle connesse installazioni di arredo, le installazioni di arredo danno luogo ad un insieme solidale e coerente, anche se le stesse non sono ancorate al suolo (fondate) e quindi flottanti, le installazioni di arredo danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti;
- e. Quale "servizio competente", il servizio comunale abilitato al rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico;

- f. Quale "procedimento" l'insieme degli atti istruttori della/e Pubblica/he amministrazione/i interessate dal provvedimento;
- g. Quale "concessione" l'atto abilitativo necessario all'esercente il pubblico esercizio per la occupazione di suolo pubblico o ad uso pubblico con le connesse installazioni di arredo;
- h. Quale "concessionario" il titolare del pubblico esercizio esercente l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico finalizzata alla installazione di arredo.

### III - CONTENUTI

Il presente documento riepiloga prescrizioni e/o indicazioni per la identificazione delle aree pubbliche o di uso pubblico da concedere in occupazione, nonché le condizioni e gli indirizzi per la progettazione delle installazioni di arredo. In particolare sono individuati:

- a. le modalità di ubicazione e di dimensionamento delle occupazioni;
- b. i differenti tipi di manufatti e le rispettive modalità di intervento;
- c. i materiali ed i dettagli di arredo;
- d. gli ambiti omogenei da assoggettare al coordinamento delle soluzioni progettuali;
- e. le modalità di presentazione dell'istanza;
- f. il procedimento di rilascio delle concessioni.

### IV - CRITERI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ai titolari di pubblici esercizi, i cui locali prospettino su uno spazio pubblico o di uso pubblico occupabile, può essere rilasciata la concessione di una porzione limitata di detto suolo per la collocazione di installazioni di arredo con le modalità descritte da presente documento.

Il concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni generali e particolari definite nell'atto di concessione, nonché tutte le disposizioni normative e regolamentari.

La concessione potrà essere revocata, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente documento di indirizzo, in qualsiasi momento dalla Amministrazione Comunale di Nola, per giustificato motivo, senza che detta revoca possa determinare pretesa alcuna da parte del concessionario.

La concessione di suolo deve essere commisurata al rispetto dei parametri igienico-sanitari, inerenti all'esercizio dell'attività nel suo complesso, ove per complesso si intende la somma delle superfici dell'esercizio pubblico esistente e di quelle superfici che si intende occupare, ed in particolare alla capacità operativa del pubblico esercizio (dimensioni della cucina, e dei locali di preparazione degli alimenti) e al numero e alla qualità dei servizi igienici riservati all'utenza e al personale addetto.

La concessione di suolo dovrà essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico-culturali e paesaggistici, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturarne il carattere principale di strada, di slargo o di piazza.

In particolare le occupazioni di suolo e le installazioni di arredo dovranno conformarsi ai seguenti criteri:

- a. *la occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art.20, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (codice della strada), secondo cui «comma 3. Nei centri abitati [...] l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino al massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno di triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18. comma 2. Nelle*

zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria». Con riferimento a tale ultima parte, al solo fine di chiarire quali siano le zone di rilevanza storico-ambientale, si precisa che nel Comune di Nola "le zone di rilevanza storico-ambientale" coincidono con la "Zona A-Insediamento di interesse storico" definita dal PRG vigente. In tali zone, se sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, peculiari condizioni di viabilità e se per le dimensioni del marciapiede non sia possibile il rispetto puntuale di quanto disposto nella prima parte del comma 3 richiamato, l'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantito uno spazio libero dal margine del marciapiede non inferiore alla somma dell'ingombro trasversale necessario per la circolazione contemporanea di un pedone e di una persona con limitata o impedita capacità motoria, considerata la misura standard degli ausili meccanici di deambulazione e tenuto sempre conto delle esigenze generali di sicurezza.

Nella occupazione dei marciapiedi l'area da occupare deve essere posta in aderenza ai fabbricati ove sono collocati i pubblici esercizi cui è riferita la occupazione di suolo. Ove le dimensioni fisiche del marciapiedi lo consigliano, fermo restando il rispetto delle condizioni generali definite alla lettera a. del presente paragrafo, è consentito porre la occupazione non in aderenza al fabbricato.

- c. Nelle aree pedonali, non applicandosi il disposto dell'art. 20 del codice della strada, le occupazioni di suolo pubblico non devono limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.
- d. La Giunta Comunale si riserva di identificare, con propria deliberazione, le aree e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi.
- e. Quando l'installazione di arredo è in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza al paramento degli stessi, ma deve essere distanziata da un adeguato spazio per il passaggio dei pedoni.
- f. Le installazioni di arredo devono essere distanziate di almeno metri 10 (dieci) dagli accessi ad edifici pubblici e di culto.
- g. Le diverse installazioni di arredo non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni.
- h. Le installazioni di arredo non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche.
- i. Le installazioni di arredo non devono interferire, o occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale ed orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche, né della toponomastica.
- j. Le installazioni di arredo non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, illuminazione, ecc.), né comportarne un limitato funzionamento, né ridurne l'accesso e la manutenzione.
- k. L'estensione lineare del fronte della occupazione di suolo e le connesse installazioni di arredo, di norma, non deve essere superiore al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci, ed in ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi.

## V-NORME GENERALI DI REALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI DI ARREDO

L'occupazione di suolo, sia pubblico che privato gravato da servitù di uso pubblico, deve rispondere alle seguenti indicazioni di carattere generale:

1. Le coperture presenti, pur nella diversa tipologia, devono risultare coordinate nei colori omogenee per altezza. Esse non possono superare in altezza i mt. 3.50.
2. Le delimitazioni laterali devono essere limitate ad una altezza dal suolo di 1,8 mt da terra, al solo fine di protezione dal vento e dai rumori dell'avventore nella posizione seduta, non è ammessa l'apposizione di tendaggi o altre chiusure laterali, ancorché trasparenti o di plastica.
3. Le strutture di delimitazione dovranno essere realizzate con elementi lignei mordenzati o attintati in colori scuri, oppure con profilati in ferro attintati in colori scuri, e le parti di tamponamento dovranno essere eseguiti con materiali trasparenti non riflettenti, o con grilliage montati su fioriere contenenti essenze arbustive.
4. La colorazione delle coperture deve essere in tinta unita ed uniforme preferibilmente nel colore chiaro della fibra naturale del cotone o della canapa. Esso comunque dovrà essere compatibile con l'assetto cromatico della intera facciata di riferimento, o dell'intorno nel caso di piazze e assi storici; in zone non oggetto di particolari tutele è consentito anche l'accostamento di più colori, fermo restando il criterio della compatibilità con l'assetto cromatico generale circostante, sia esso edificato o meno.
5. Sulle coperture e sulle strutture di delimitazione sono consentite scritte pubblicitarie, scritte con il nome dell'esercizio ed un piccolo logo caratterizzante lo stesso; le dimensioni della scritta ed il tipo di carattere usati devono essere uniformati ad un criterio di massima semplicità e di dimensioni contenute. Le iscrizioni dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione e, per esse, può essere dovuto il canone pubblicitario in ragione della estensione complessiva delle indicazioni pubblicitarie.

## VI-AZIONI DI COORDINAMENTO IN AMBITI URBANI OMOGENEI

Il Comune di Nola, autonomamente o anche su progetti proposti dalle organizzazioni degli esercenti, ovvero delle loro libere associazioni, con riferimento a spazi costituenti ambiti urbani omogenei per caratteristiche funzionali, morfologiche, storico-culturali, paesaggistiche ed ambientali, può dare corso ad azioni di coordinamento progettuale degli interventi di sistemazione ed arredo che interessano lo spazio urbano pubblico o di uso pubblico.

Il Comune di Nola, nei predetti ambiti omogenei, può disporre la istituzione di aree pedonali e/o di disciplina della mobilità finalizzate alla fruizione ed al godimento degli spazi pubblici urbani, anche con riferimento a particolari periodi della giornata o dell'anno, ovvero a carattere stabile in relazione alla articolazione generale delle esigenze pubbliche. In tali ambiti, al fine di garantire il necessario coordinamento tra le soluzioni progettuali delle attrezzature su suolo pubblico, il sistema dell'arredo urbano ed i caratteri dell'ambiente interessato, si procederà mediante progettazioni unitarie, che dovranno definire:

- *La coerenza con l'ambiente urbano preesistente, ovvero gli elementi di innovazione necessari per la qualificazione e/o riqualificazione;*
- *La tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano e di beni storico-culturali e paesaggistici;*
- *L'assetto funzionale, morfologico e formale degli spazi;*
- *Le tipologie, i materiali ed colori degli arredi.*

L'azione di coordinamento ed il connesso progetto, anche se non promossi dall'Amministrazione Comunale, sono approvati dalla Giunta Comunale.

## VII - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA ISTALLAZIONE DI ARREDI

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, una istallazione di arredo deve ottenere preventiva concessione; a tal fine deve presentare al servizio competente formale istanza, indirizzata al Comune e consegnata all'ufficio protocollo generale del comune ed indirizzata al Dirigente del servizio competente al rilascio.

La domanda deve contenere:

- a. *L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica, ovvero la denominazione, il domicilio legale, la partiva IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante;*
- b. *La ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;*
- c. *L'indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;*
- d. *L'oggetto della occupazione, il periodo per il quale viene richiesta la concessione, le finalità a fondamento della stessa;*
- e. *La dichiarazione di conoscere e di accettare a tutte le condizioni contenute nel presente documento;*
- f. *La documentazione tecnica necessaria ad identificare l'occupazione di suolo ed il progetto della istallazione degli arredi, redatta ed asseverata da un tecnico abilitato.*

La documentazione tecnica deve recare:

- stralcio planimetrico 1:4000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12), in numero sufficiente e da varie angolature, del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;
- progetto, di norma in scala 1:50, dell'occupazione richiesta, completa di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche, fotomontaggio dal quale si evidenzi lo stato di fatto dell'area da occupare, prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le istallazioni di arredo dello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, fermate e pensiline mezzi pubblici, chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;
- relazione tecnica esplicativa delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi pubblici, dei materiali impiegati;
- specificazioni di tutti gli elementi significativi di arredo anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo;

La documentazione tecnica deve essere fornita in n°3 copie. Se è necessario acquisire anche pareri e nulla osta di enti esterni all'Amministrazione, il servizio competente al rilascio si attiverà per l'acquisizione dei suddetti pareri e nulla osta. In tal caso, occorre l'inoltro di ulteriori due copie per ciascun ente interessato.

Nello spirito della semplificazione e de materializzazione dei procedimenti amministrativi e per ridurre i costi per i richiedenti, in alternativa alle modalità di presentazione delle domande di occupazione di suolo pubblico su descritte, l'Ente attiverà una procedura web, tramite cui il titolare del pubblico esercizio potrà inoltrare le proprie istanze ed i relativi allegati in formato digitale.

Al fine dell'esame della domanda e della relativa istruttoria, il richiedente è tenuto a produrre i dati necessari; a richiesta del servizio competente può integrare la documentazione.

Se la concessione ricade in zone sottoposte a "tutela dei beni culturali e/o paesaggistici", l'efficacia della concessione resta subordinata al conseguimento dei necessari nulla osta ed autorizzazioni.

### **VIII-OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari definite nell'atto di concessione del suolo pubblico o di uso pubblico.

Il concessionario titolare di una occupazione di suolo pubblico per la installazione di arredi dovrà esporre nel proprio esercizio, insieme ai titoli abilitativi relativi all'esercizio in conduzione, la planimetria vidimata relativa alla occupazione allegata alla concessione affinché gli organi di controllo possano in ogni momento verificare la conformità dell'esercizio e delle installazioni di arredo a quanto autorizzato.

Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprio onere e cura, la manutenzione, l'igiene ed il decoro del suolo concesso e degli arredi installati, compresi fioriere, contenitori e manufatti similari.

Nell'esercizio della concessione egli non può modificare o alterare in alcun modo lo stato dei luoghi.

### **IX-ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, delle tariffe Cosap in conformità a quanto stabilito annualmente dalla Amministrazione Comunale, e del canone TARSU commisurato alla area occupata oltre quanto dovuto con riferimento al pubblico esercizio da lui condotto.

Il concessionario è anche tenuto al pagamento degli oneri di pubblicità, se dovuti, come precisato al paragrafo V.

### **X - SANZIONI**

Le violazioni delle condizioni generali e particolari disciplinanti le concessioni di suolo determinano l'applicazione delle specifiche sanzioni già previste dalla normativa vigente con riferimento a ciascuno degli illeciti previsti dal codice della strada, dal regolamento di polizia municipale, dal regolamento igienico sanitario, dalle ordinanze sindacali, nonché con riferimento a quanto definito quale condizione speciale dal provvedimento concessorio.

L'accertamento da parte degli organi di polizia del verificarsi di violazioni a carico dei concessionari oltre alla irrogazione delle sanzioni specifiche ad opera del soggetto accertatore da luogo alla comunicazione di quanto accertato all'ufficio competente per il rilascio del titolo concessorio.

Le sanzioni amministrative a carico dei soggetti esercitanti occupazioni di suolo abusive sono quelle già definite dal regolamento COSAP, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite dalla Amministrazione Comunale.

L'accertamento di violazioni a carico del concessionario ovvero di occupazioni abusive determina oltre l'applicazione delle sanzioni ordinarie l'applicazione della sanzione accessoria della immediata rimozione di ogni difformità rilevata dagli organi di controllo; tale accertamento va immediatamente comunicato al servizio comunale competente e comporta la sospensione o revoca dell'autorizzazione da notificarsi all'interessato ad opera del dirigente competente al rilascio.

## XI - SPECIFICAZIONI CONCLUSIVE E MODALITÀ' DI INTERVENTO PER IL PERIODO TRANSITORIO

Il contenuto del presente documento di indirizzo, recante precisazioni procedurali e di gestione da parte dei Servizi competenti, è immediatamente operativo in quanto ricognitivo di disposizioni legislative e regolamentari previgenti.

Gli orientamenti e le indicazioni del presente documento di indirizzo valgono per le nuove concessioni e per il rinnovo di quelle scadute, anche se prorogate.

Nel termine di sei mesi, decorrente dal giorno dell'approvazione e del successivo inserimento del presente documento di indirizzo nel sito istituzionale dell'Amministrazione, tutte le concessioni, sia nuove sia da rinnovare sia comunque in proroga di durata, devono rispondere alle indicazioni del suddetto documento secondo le modalità descritte. Al fine di evitare una situazione di stasi suscettibile di incidere sugli esercizi, chi abbia già ottenuto una concessione e non si sia conformato alle prescrizioni e ai limiti del provvedimento concessorio, può esibire apposita relazione di un tecnico abilitato da cui risulti il rispetto delle prescrizioni e dei limiti suddetti nonché la conformità alle indicazioni della Sovraintendenza se necessaria, allegando il pagamento della COSAP.

Il servizio competente constatata, attraverso la Polizia Municipale o suoi tecnici, la veridicità di quanto contenuto nella relazione, può disporre il dissequestro degli elementi e dei materiali impiegati, salvo nei casi in cui siano operanti disposizioni dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza.

### Allegato A : Titoli abilitativi distinti per tipologia di area oggetto di concessione

Tipologia dell'area oggetto di concessione	Occupazioni temporanee	Occupazioni non temporanee*
In area non vincolata	COSP	COSP
In area di tutela Culturale	COSP	NOPC + COSP
In area di tutela Paesaggistica	COSP	AP + COSP
In area di tutela Culturale e Paesaggistica	COSP	NOPC + AP + COSP

**LEGENDA:** COSP : Concessione Occupazione Suolo Pubblico;

NOPC : Nulla Osta Preliminare Culturale;

AP : Autorizzazione Paesistica.

\* Quando le occupazioni non temporanee prevedono installazioni di arredo che danno luogo ad un insieme solidale e coerente, anche se le stesse non sono ancorate al suolo (fondate) e quindi flottanti, e/o che danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti la concessione di suolo deve essere assistita dal permesso a costruire.



## **CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI**

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie
- Art. 3 Domanda di occupazione
- Art. 4 Contenuto della domanda di occupazione
- Art. 5 Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 7 Rilascio dell'atto di concessione
- Art. 8 Autorità competente al rilascio
- Art. 9 Gestione delle procedure di contestazione
- Art. 10 Occupazioni con impianti pubblicitari
- Art. 11 Obblighi del concessionario
- Art. 12 Occupazioni ed esecuzione di lavori
- Art. 13 Manutenzione delle opere
- Art. 14 Rinnovazione e rinuncia della concessione
- Art. 15 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 16 Risoluzione del contratto di concessione
- Art. 17 Trasferimento della concessione
- Art. 18 Estinzione del contratto di concessione



## **CAPO II OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE**

- Art. 19 Occupazioni d'urgenza
- Art. 20 Concessioni pluriennali a sanatoria
- Art. 21 Occupazioni abusive

## **CAPO III CANONE DI CONCESSIONE**

- Art. 22 Istituzione del canone
- Art. 23 Classificazione del suolo pubblico
- Art. 24 Determinazione della tariffa base
- Art. 25 Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione
- Art. 26 Determinazione del canone
- Art. 27 Soggetto passivo
- Art. 28 Agevolazioni
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Versamento del canone per le occupazioni annuali , pluriennali
- Art. 31 Versamento del canone per le occupazioni giornaliere
- Art. 32 Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni
- Art. 33 Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- Art. 34 Omesso o insufficiente pagamento

Art. 35 Recupero del canone evaso  
Art. 36 Interessi  
Art. 37 Penali  
Art. 38 Rimborsi

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 39 Norma transitoria  
Art. 40 Istituzione transitoria dell'occupazione stagionale di suolo pubblico  
Art. 41 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni



## CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

### Art. 1 Definizioni

Con la dicitura "occupazione di suolo pubblico" si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornaliere, annuali e pluriennali.

1. sono giornaliere le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
2. sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1/1 – 31/12 che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

Per "Servizio Competente" si intende il Servizio Comunale che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, sia giornaliera che annuale, pluriennale.

Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

**Il presente regolamento disciplina tutte le occupazioni di suolo pubblico, giornalieri, annuali e pluriennali ad eccezione di quelle relative alle aree mercatali non in sede propria per le quali restano valide le disposizioni contenute nel vigente regolamento e ad eccezione per l'occupazione temporanea relativamente alla posa di infrastrutture interrato su suolo pubblico per le quali si rimanda all'apposito regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 70 del 02.12.2010.**

### Art. 2 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

1. Tavoli, sedie (preferibilmente poltroncine), pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati.
2. Chioschi mobili, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati.
3. Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati.
4. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.

5. Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.), con un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997. Nella determinazione forfettaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione. Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati. **Nella determinazione forfettaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° capoverso del presente punto per le quali si rimanda all'apposito regolamento della "posa di infrastrutture interrate su suolo pubblico" approvato con delibera di C.C. n. 70 del 02.12.2010.**

6. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso.

7. Varchi di accesso, dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco.

8. Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un'altezza da terra inferiore a mt. 5 ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati.

9. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati.

10. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti.

11. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

12. Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

**Per le occupazioni previste dai commi 2,3,4,9,11,12, esse non possono essere concesse aree ricadenti nel perimetro di delimitazione della Zona a Traffico Limitato, già individuato con delibera di C.C..**

### **Art. 3 Domanda di occupazione**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta semplice, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Per le **occupazioni giornaliere**, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 19, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data

d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

Per le **occupazioni annuali**, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata perentoriamente non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione.

Per le **occupazioni pluriennali** la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

#### **Art. 4 Contenuto della domanda di occupazione**

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;
4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di risoluzione del contratto così come previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente capoverso

5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

#### **Art. 5 Pronuncia sulla domanda**

Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio si pronuncia nei termini di cui al 5° e 6° capoverso del presente articolo.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il suddetto Servizio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.



In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.  
In caso di assenso, il Servizio competente procede ai sensi del successivo art. 7.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio medesimo, completa di tutte le indicazioni e della documentazione di cui all'art. 4 punto 3.

Per le **occupazioni giornaliere**, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

Per le **occupazioni annuali e pluriennali**, il procedimento concessorio deve concludersi entro 60 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

### Art. 6 Contenuto dell'atto di concessione

L'atto concessorio deve contenere:

1. la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
3. l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
4. la tipologia dell'occupazione;
5. il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle pluriennali la durata espressa in anni secondo le modalità indicate nel successivo art. 7 comma 2;
6. le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima.
7. Qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente.
8. l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
9. la determinazione del canone dovuto.  
La concessione viene sempre accordata:
  - a termine, per la durata massima di anni 5;
  - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.
10. il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione;
11. indicazione del versamento effettuato dall'interessato: importo e data del versamento medesimo;



12. l'avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;

13. il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, si impegna, nel caso di errore materiale di calcolo del canone dovuto a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate del Settore Ragioneria (così come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 26);

14. copia del presente atto viene trasmesso al Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate del Settore Ragioneria.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art. 7 Rilascio dell'atto di concessione**

Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, redige l'atto concessorio debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al precedente art. 6.

Gli Uffici competenti, nell'atto indicheranno la durata della concessione che:

- Per le concessioni giornaliere, è espressa in giorni con indicazione della data di inizio e del termine finale;
- Per le concessioni annuali richieste entro il termine di cui all'art. 3 comma 3, è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Per le concessioni pluriennali, è espressa in anni (non inferiori a n. 2) a partire dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.

Il Servizio competente, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto concessorio, determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi e lo comunica al soggetto interessato che va altresì informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e dell'inizio dell'occupazione, nonché dei termini di decadenza previsti dal 7° (settimo) capoverso del presente articolo.

Il Servizio competente, acquisito il pagamento, rilascia all'interessato l'originale del titolo concessorio al quale è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.

L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio, di cui il Servizio competente provvederà a conservarne copia conforme.

Copia del titolo concessorio con allegato bollettino originale del versamento. verrà trasmessa al Settore Ragioneria entro e non oltre il mese successivo alla data del rilascio.

La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data sempre che la domanda sia stata prodotta entro il termine perentorio di cui all'art. 3 comma 3.

Salvo quanto previsto dal 2° capoverso dell'art.19, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto é dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

#### **Art. 8 Servizio competente al rilascio**

Gli uffici comunali competenti per materia quali individuati e definiti all'art. 1 comma 4 del presente regolamento rilasciano gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.

#### **Art. 9 Gestione delle procedure di contestazione**

La procedura di contestazione del canone in caso di omesso totale o parziale versamento e di comminazione di sanzioni e penali nonché di applicazione dell'indennità di cui agli artt. 32 e 33, viene gestita dal Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate del Settore Ragioneria secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento. Il Responsabile di tale procedura è il Dirigente del Settore Ragioneria o il Funzionario preposto allo specifico Servizio.

#### **Art. 10 Occupazioni con impianti pubblicitari**

Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria. Si fatte occupazioni non trovano disciplina nel presente regolamento essendo invece regolamentate con diverso apposito regolamento.

#### **Art. 11 Obblighi del concessionario**

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non é consentita la cessione, salvo i casi previsti dal successivo articolo 17.

Le medesime concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:





1. di esibire, a richiesta degli addetti comunali, il provvedimento che autorizza l'occupazione e attestati dei versamenti effettuati;
2. di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
3. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

#### **Art. 12 Occupazioni ed esecuzione di lavori**

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e dalle consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

1. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
2. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
3. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
4. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 16.

#### **Art. 13 Manutenzione delle opere**

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e/o pertinenze formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

#### **Art. 14 Rinnovazione e rinuncia della concessione**

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta all'Autorità competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.

Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

In tal caso:

1. Per le occupazioni giornaliere ed annuali, il canone già versato non viene restituito.
2. Per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.
3. In presenza di versamento dilazionato:
  - Per le occupazioni giornaliere, il recesso prima del termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso.
  - Per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

#### **Art. 15 Modifica, sospensione e revoca della concessione**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed al fine di conservare il decoro cittadino, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di revoca. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

#### **Art. 16 Risoluzione del contratto di concessione**

Il contratto di concessione si risolve di diritto qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

Il contratto si risolve, altresì, di diritto:

1. per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
2. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
3. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
4. per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali. La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.

In tal caso:

- per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
- per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto.
- per le occupazioni giornaliere, in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

#### **Art. 17 Trasferimento della concessione**

Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione e il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:

- a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica sempre che l'occupazione concessa rimanga inalterata;
- b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.

Nei casi di cui al comma precedente – ed in riferimento alle concessioni di occupazione di suolo pubblico pluriennali – devono essere tempestivamente comunicati, al Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio ed al Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata, gli estremi del nuovo titolare.

La sostituzione diventa efficace dalla data di notifica della comunicazione ai Servizi di cui sopra.

L'obbligazione pecuniaria è trasferita al cessionario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

#### **Art. 18 Estinzione del contratto di concessione**

Sono cause di estinzione del contratto di concessione:

- a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

### **CAPO II**

#### **OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE**

#### **Art. 19 Occupazioni d'urgenza**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, da presentarsi entro le 24 ore successive all'inizio della occupazione, l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio competente e al Comando di Polizia Municipale via fax o con telegramma. L'Ufficio tecnico competente provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso positivo, rilascia l'atto concessorio a sanatoria nel quale devono essere obbligatoriamente indicati gli estremi dell'avvenuta comunicazione da parte dell'interessato.



In caso negativo o quando non pervenga nei termini indicati richiesta di regolarizzazione l'Ufficio tecnico Comunale competente deve tempestivamente interessare il Servizio Polizia Municipale Locale per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'abusività.

Per occupazioni di breve durata, laddove non sia possibile l'attivazione del procedimento di contestazione da parte del Pubblico Ufficiale, il Servizio competente trasmetterà rapporto informativo al Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate del Settore Ragioneria per l'avvio del procedimento di recupero del canone evaso previsto dall'art. 35, con l'applicazione delle tariffe ordinarie stabilite dall'art. 24.

In caso di presentazione della domanda, ma di mancato ritiro della concessione a sanatoria e di mancato pagamento del canone il Servizio Tecnico competente trasmetterà al Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate del Settore Ragioneria il predetto atto per l'avvio del procedimento di recupero del canone previsto dall'art. 35 con l'applicazione delle tariffe stabilite dall'art. 24. e con le agevolazioni previste dall'art. 28.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

#### **Art. 20 Concessioni pluriennali a sanatoria**

Per le concessioni pluriennali di occupazione di suolo pubblico a carattere stabile a sanatoria, cioè per occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, l'ufficio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quelle del rilascio, massimo tre oltre all'anno in corso.

#### **Art. 21 Occupazioni abusive**

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

L'occupazione abusiva viene accertata da pubblico ufficiale a ciò abilitato da legge o regolamento, dal personale tecnico del Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate del Settore Ragioneria di cui al successivo art. 32 del presente regolamento nonché dal personale a cui è conferito tale potere ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale;
2. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale sempre che non sia dimostrata una durata inferiore con le modalità di cui all'art. 33 comma 3.

### **CAPO III**

### **CANONE DI CONCESSIONE**

## Art. 22 Istituzione del canone

Il Comune di Nola, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta - a far data dall'1.1.2004 - le occupazioni di suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte all'uso pubblico, i parchi ed i giardini pubblici, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

## Art. 23 Classificazione del suolo pubblico

Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico - comprendendosi strade, piazze, aree, spazi pubblici, ecc. - viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

- Categoria "A"
- Categoria "B"
- Categoria "C"

Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente regolamento

## Art. 24 Determinazione della tariffa base

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L.662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti tariffe

### a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo

Categoria "A" tariffa €. 108,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 83,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 49,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno

### b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo

Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno

### c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo

Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno

### d) Occupazioni giornaliere di suolo

Categoria "A" tariffa €. 10,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "B" tariffa €. 7,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "C" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

#### e) Occupazioni giornaliere di sottosuolo

Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

#### f) Occupazioni giornaliere di soprassuolo

Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### Art. 25 Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione

Per le occupazioni di cui ai successivi punti, la tariffa è determinata come segue:

1. Occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici.  
Tariffa di €. 0,645 determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000) aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione.

Il canone complessivamente dovuto da tali società è ridotto in proporzione alla percentuale degli impianti devoluti a titolo gratuito al termine della concessione, ove previsto. In ogni caso il canone dovuto al Comune di Nola dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46.

**2. Per le occupazioni giornaliere realizzate dalle aziende di cui al punto precedente ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, si rimanda all'apposito regolamento per la "installazione delle infrastrutture nel sottosuolo"**

4. Occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio). Le tariffe sono quelle indicate all'art.24 lettera b) per il coefficiente 0.10.



